

**IN BREVE n. 23 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PENSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - LA FALCE DELLA LEGGE** **DINI**

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta sono pari al 60% della pensione rispettivamente del coniuge defunto o che sarebbe spettata al coniuge defunto, taglieggiate in presenza di redditi del coniuge superstite senza figli minori, studenti o inabili.

E' un diritto che deriva da specifica contribuzione da parte del lavoratore durante la vita lavorativa: IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), ma purtroppo da natura previdenziale sembra ridotta a misera natura assistenziale ...

### ***LEGGE 335/1995*** ***articolo 1 comma 41***

La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.


I redditi da valutare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

In presenza di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo Inps la quota di prestazione erogata nei confronti del coniuge viene ridotta del 25, del 40 e del 50% se supera rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps.

Per il 2021 la soglia limite per non subire tagli della pensione è pari a 20.107,62 euro.

## RIDUZIONE DELLA PENSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

Redditi del coniuge superstite		% di riduzione	Importo della pensione del de cuius spettante al coniuge superstite in %
anno 2021 importi provvisori			
da	a		
0	€ 20.107,62	nessuna	60 %
€ 20.107,63	€ 26.810,16	25 %	45 %
€ 26.810,17	€ 33.512,70	40 %	36 %
€ 33.512,71	-	50 %	30%

 **La pensione reversibile va ad aggiungersi ai redditi del coniuge superstite ed è soggetta al fisco in base all'aliquota marginale: 38%? 41%? 43%? cui si aggiungono le aliquote per i prelievi comunali e regionali (scure impietosa e pesante su un trattamento già ampiamente taglieggiato !!!) - PERCHÉ NON DETASSARLA COME CERTE FORME PENSIONISTICHE OPPURE PENSARE A UNA TASSAZIONE AGEVOLATA COME UNA CEDOLARE SECCA?**

Di anno in anno le pensioni reversibili sono conguagliate in base agli importi annuali definitivi del trattamento minimo Inps e in base alle variazioni dei redditi del coniuge superstite

Ricordiamo che per la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014 articolo 1 comma 303 e seguenti) a decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo deve trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. Dal momento del decesso i corrispettivi del defunto vengono così bloccati.

### IL CORPO SANITARIO DELL'ESERCITO COMPIE 188 ANNI

Il Corpo Sanitario dell'Esercito ha celebrato il 4 giugno il 188° anniversario dalla sua costituzione. Dagli originari Corpi di Sanità e Veterinario, il Corpo Sanitario dell'Esercito vanta una tradizione che data al 1833 quando Carlo Alberto riordinò i servizi dell'Esercito Sardo.

### AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE OCCHIALI DA VISTA da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Ho acquistato delle lenti da vista presso un ottico pagando il corrispettivo in contanti. Premesso che il prodotto rientra nella categoria dei dispositivi medici, che ho ricevuto regolare fattura con l'indicazione del mio codice fiscale e con allegata certificazione di conformità alle direttive 93/42 CEE e 47/2003 CE, vi chiedo se posso portare in detrazione la spesa anche se non effettuata in farmacia e pagata in contanti.

#### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è affermativa. Gli occhiali da vista rientrano tra i dispositivi medici di uso più comune e

la spesa sostenuta è detraibile anche se non sono stati acquistati in farmacia. In generale, i dispositivi medici sono detraibili quando dallo scontrino o dalla fattura risulta il contribuente che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE.

Se il documento di spesa riporta il codice AD (*spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE*), per la detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

In caso contrario, per i dispositivi compresi nell'elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/2011](#)) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni. Riguardo alle modalità di pagamento, infine, si ricorda che per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.

### **SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DIMENTICATO** (mpe)

Leggo sulla stampa e sento alla televisione grandi manovre di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione con imponenti assunzioni (oltre 24 mila) di nuovo personale nell'ottica delle attuali possibilità coi finanziamenti europei (PNRR) ... al contrario nonostante la effettiva necessità messa a nudo col Covid, neanche un accenno su una efficace revisione del Servizio Sanitario Nazionale, il cui personale medico e infermieristico continua con abnegazione professionale a colmare i vuoti degli organici e delle carenze organizzative. A questo proposito da segnalare che alcune aree del comparto sanità sono state addirittura tacitamente precluse dagli aumenti salariali e riconoscimenti di anzianità di carriera contrattualmente previsti ... con un silenzio assoluto dei sindacati.

Preoccupanti sono invece certe premesse in Lombardia per modelli di "Governance sociosanitaria regionale", manovre politiche e di «esperti» (presidenti, direttori e rappresentanti di tutte le ATS, le ASST e gli IRCSS)? ... Non sarebbe logico però sentire coloro che vivono quotidianamente la sanità sul campo a fianco degli ammalati: carenze ed esigenze e che l'amministrativo raccolti i problemi, i pareri e i consigli provveda a redigere i protocolli che i politici dovrebbero poi attuare? .... ma forse la mia è una utopia, un ricordo di un lontano passato quando però la Sanità (colla S maiuscola) era al servizio del cittadino e il malato non era lo strumento per azionare un sistema spesso mercificato. E, attenzione, il nostro Servizio Sanitario è «nazionale» ... non creiamo tanti templi !!! regionalizzazione è l'attuazione, non la creazione di tante sanità!

### **ESODO - TRATTAMENTO FISCALE RISCATTO FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Il riscatto esercitato da un fondo di previdenza complementare per adesione all'accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo (decreto Agosto) può ricondursi all'ipotesi di riscatto parziale e, quindi, beneficiare di una tassazione più favorevole (Agenzia Entrate risposta a interpello 330/2021).

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello n.330/2021 (documento 128)**

## **GOVERNO - ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI** da DplMo – fonte: Consiglio dei Ministri



Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 22 del 4 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Nelle more dell'attuazione della legge di delega relativa all'assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Il testo, tra l'altro, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano

diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L'assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all'assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

### **PENSIONE DI REVERSIBILITA'** (mpe)

La pensione di reversibilità non solo costa all'ente previdenziale un 40% in meno di quella del de cuius, ma dà all'erario molto di più essendo totalmente soggetta alla trattenuta fiscale in base alla

aliquota marginale. Poi coi tagli in base al reddito del coniuge superstite si riduce a un vera e propria miseria nonostante siano stati versati dal lavoratore fior di contributi per questa specifica voce: IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti!!!

## **ISTAT: 2,7 MILIONI DI ANZIANI IN FORTE DIFFICOLTÀ, 100MILA SONO POVERI SENZA AIUTO E CURE**

dalla redazione - Rai News - lunedì 7 giugno 2021

[Istat: 2,7 milioni di anziani in forte difficoltà, 100mila sono poveri senza aiuto e cure - Rai News](#)

Preoccupa la situazione per le persone anziane in Italia - nella classe di età 75 e più – per la mancanza di supporto sociale, del bisogno di sostegno, delle sfavorevoli condizioni abitative, delle difficili condizioni economiche: lo rileva l'Istat nel rapporto su 'Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria'. Lo studio evidenzia che su una popolazione di riferimento di circa 6,9 milioni di over 75, oltre 2,7 milioni di individui presentano gravi difficoltà motorie, comorbilità, compromissioni dell'autonomia nelle attività quotidiane di cura della persona. Tra questi 1,2 mln non possono contare su un aiuto adeguato.

Sono circa 100mila gli anziani soli in Italia, poveri in risorse sociali e relazionali, senza alcun aiuto, con problemi motori, con gravi limitazioni nelle attività di cura e strumentali della vita quotidiana, che si collocano nella fascia più bassa della distribuzione dei redditi, dunque, prossimi candidati ad affollare ospedali, RSA e case di riposo. È quanto emerge dallo studio dell'Istat 'Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria. Rapporto Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana'. "Sostenerli in tutti i modi nelle loro abitazioni, - avvertono gli autori dello studio - anche attraverso un robusto supporto sociale ed economico, consentirà di rispondere agli effettivi bisogni di questi anziani, a garanzia del diritto pienamente esigibile all'assistenza, secondo il principio dell'equità sociale".

**LEGGI IN**

<https://www.istat.it/it/archivio/258319>

## **MODELLO REDDITI PF 2021, ISTRUZIONI E SCADENZA: INVIO**

**ANTICIPATO PER IL FONDO PERDUTO A CONGUAGLIO** a cura di Anna Maria D'Andrea

Modello Redditi PF 2021 e istruzioni: di seguito la guida alla dichiarazione dei redditi dei titolari di partita IVA. La scadenza per l'invio è fissata al 30 novembre, termine anticipato al 10 settembre per richiedere i contributi a fondo perduto a conguaglio previsti dal decreto Sostegni bis.

**LEGGI IN**

<https://www.informazionefiscale.it/Modello-Redditi-PF-2021-istruzioni-scadenza-novita>

## **RIDUZIONI UNILATERALI DELLE RETTE DI DEGENZA NELLE RSA VANNO SOTTOPOSTE AD ADEGUATA ISTRUTTORIA**

da DoctorNews a cura di avv. Ennio Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

Ciò che al Collegio non appare legittimo è disporre una contrazione della spesa pubblica - e, nella specie, una riduzione delle rette per la degenza quotidiana degli anziani e delle persone bisognose di assistenza - talmente elevata da non consentire alle **strutture sanitarie** (r.s.a.) di continuare ad assicurare un accettabile indice qualitativo delle prestazioni; o/e da determinare a loro carico il rischio di tracollo finanziario (o, ciò che esprime il medesimo concetto, di produzione in perdita). Ciò che non è consentito, in altri termini, è scaricare sulle strutture private il deficit finanziario di quelle pubbliche.

Inoltre, manca una adeguata istruttoria; dei risultati di tale "istruttoria partecipata", infatti, l'Amministrazione avrebbe poi dovuto dare contezza nel preambolo motivazione del decreto, sì da consentire ai cittadini ed alle stesse r.s.a. di comprendere l'iter logico-giuridico che ha condotto alla contrazione della spesa pubblica nella misura indicata.



**Da segnalare che in moltissime RSA pubbliche del comparto area Sanità le strutture stanno negando ai medici gli aumenti sull'indennità di esclusività (legge Speranza) e i riconoscimenti di avanzamento per anzianità in posizioni di dirigenza previsti dalle norme contrattuali ... si sta così aprendo un contenzioso certamente poco edificante per provvedimenti di un mancato riconoscimento economico verso una categoria che si è sacrificata anche con turni massacranti per una adeguata assistenza, anche con pochi mezzi a disposizione, durante la pandemia.**

## **AGENZIA ENTRATE - WELFARE: RIMBORSO SPESE PER MATERIALE INFORMATICO PER LA DAD DEI FIGLI DEI DIPENDENTI**

da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile, nell'ambito di un piano di welfare aziendale, al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l'acquisto di materiale informatico (pc, tablet e laptop), per la frequenza della didattica a distanza (DAD) dei loro familiari.

In particolare, l'AdE ritiene che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l'acquisto degli strumenti informatici per la DAD, non genera reddito di lavoro dipendente e non è imponibile, secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR ([DPR n. 917/1986](#)).

Al fine di beneficiare del regime di esenzione, queste le caratteristiche da possedere:

- deve essere previsto un piano di welfare aziendale ove il datore di lavoro si obbliga ad erogare, entro i limiti di spesa previsti, servizi/opere di educazione ed istruzione;
- l'erogazione deve avvenire direttamente da parte dell'azienda ovvero tramite rimborso della spesa sostenuta dal dipendente;
- il dipendente deve produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD, rilasciata dall'istituto scolastico o dall'università.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 37E del 27.05.2021 (documento 129)**

**Vedi anche Brevia 21/2021 e documento allegato 123**

## **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo commemorativo di Arnoldo Mondadori, nel 50° anniversario della scomparsa**

Data di emissione: 8 giugno 2021

- **Serie tematica "il Senso civico" dedicato al centenario della pubblicazione della Rivista "San Francesco Patrono d'Italia"**

Data di emissione: 8 giugno 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Rummo S.p.A., nel 175° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 9 giugno 2021

- **Serie tematica "lo Sport" dedicato a UEFA EURO 2020 ITALIA**

Data di emissione: 11 giugno 2021

## **INPS - PENSIONI DOCENTI UNIVERSITÀ NON STATALI:**

### **EQUIPARAZIONE DELLE ALIQUOTE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 81 dell'8 giugno 2021, informa che a seguito della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato disposto che, dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche delle Università non statali legalmente riconosciute e delle Università statali sia inderogabilmente la stessa.

Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria dei professori universitari e ricercatori è, per tutti gli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, fissato nell'aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cui l'8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell'Amministrazione universitaria-datrice di lavoro). Conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini pensionistici, sulla base di aliquote omogenee a quelle vigenti per le Università pubbliche, dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori all'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 81 dell'08.06.2021 (documento 130)**

## **PENSIONI - AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER RIVALUTARE LE RETRIBUZIONI NEL 2021** da PensioniOggi a cura di Davide Grasso

L'Inps ha aggiornato i coefficienti per rivalutare le retribuzioni e determinare, quindi, la Quota A e la Quota B delle pensioni aventi decorrenza nel 2021.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-aggiornati-i-coefficienti-per-rivalutare-le-retribuzioni-nel-2021-34534543>

**Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza nel 2021)**

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2021	1	1	2002	1,282	1,5129	1983	3,2013	4,1941
2020	1	1	2001	1,3138	1,5628	1982	3,6488	4,858
2019	1	1,01	2000	1,3487	1,6181	1981	4,2309	5,6929
2018	1,005	1,025	1999	1,3837	1,6734	1980	5,0082	6,8061
2017	1,0161	1,0463	1998	1,4052	1,7139	1979	5,9184	8,3042
2016	1,0272	1,0681	1997	1,4299	1,759	1978	6,8208	9,6793
2015	1,0272	1,0784	1996	1,4513	1,8041	1977	7,6807	10,9607
2014	1,0272	1,0886	1995	1,5176	1,8895	1976	9,042	13,0351
2013	1,0292	1,101	1994	1,6151	2,0066	1975	10,5507	15,2941
2012	1,0406	1,1239	1993	1,684	2,1022	1974	12,3141	18,0434
2011	1,0724	1,1685	1992	1,7557	2,2077	1973	14,4354	21,6995
2010	1,1012	1,2111	1991	1,8383	2,3453	1972	16,1697	24,1126
2009	1,1187	1,241	1990	1,9803	2,5149	1971	17,2284	25,6395
2008	1,1269	1,2616	1989	2,1223	2,6889	1970	18,1094	27,1022
2007	1,1629	1,3139	1988	2,26	2,8885	1969	19,0189	28,6701
2006	1,1834	1,3484	1987	2,3805	3,0546	1968	19,6554	29,6702
2005	1,207	1,3874	1986	2,5103	3,2197	1967	19,9767	30,246
2004	1,2275	1,4233	1985	2,6582	3,4416	1966	20,4085	31,0526
2003	1,2511	1,4641	1984	2,8823	3,7652	1965	20,945	31,8798

**PensioniOggi.it**

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (**quota A**). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (**quota B**). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

**GOVERNO - PNRR NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** da DplMo -  
 fonte: Gazzetta Ufficiale



Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, riguardante le misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

[Decreto Legge n. 80/2021](#)

← **CTRL + clic**



## **CASSAZIONE - PROCEDURA FORNERO e LICENZIAMENTO**

### **COLLETTIVO** da DplMo

Con sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che la procedura conciliativa, prevista dall'articolo 7 della Legge n. 604/1966 ed effettuata presso l'Ispettorato del Lavoro, non deve essere intesa quale licenziamento e come tale l'eventuale accordo conciliativo non deve rientrare nel calcolo del limite dei cinque recessi nell'arco di 120 giorni, al fine della sussistenza dell'obbligo di attivare la relativa procedura di licenziamento collettivo.

I giudici della suprema corte hanno evidenziato come nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro.

## **DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA, ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRESSO IRCCS DI DIRITTO PRIVATO RIENTRA NELLE TIPOLOGIE**

### **DEFINITE** da DoctorNews a cura di avv. Ennio Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

All'anzianità di servizio maturata presso un Irccs devono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del citato D.P.R. 761/79, che così recita: "Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza".

In particolare, in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui all'ultima parte del primo comma e al secondo comma della disposizione legislativa sopra riprodotta, l'anzianità di servizio maturata dal ricorrente presso l'Irccs trattandosi d'istituto privato accreditato dalla Regione Lombardia e, quindi, "convenzionato" con il Ssn e come tale rientrante tra quelli considerati dall'art. 26 del citato D.P.R. (oltre che tra quelli esplicitamente menzionati dall'art. 10 del D.P.R. 484/1997), è valutabile in ragione del 25% della sua durata.

## **SPERANZA: “RECUPERO LISTE D’ATTESA SARÀ IL TEMA PIÙ IMPORTANTE PER IL SSN NEI PROSSIMI MESI”** da QuoridianoSanità

"Nel decreto-legge sostegni bis abbiamo inteso estendere la durata dell'intervento straordinario. Chiaramente è anche previsto il coinvolgimento degli erogatori privati. Il Ministero, inoltre, parallelamente all'azione di monitoraggio già intrapresa, ha chiesto a ciascuna Regione una puntuale

relazione sullo stato dell'arte e sulle criticità riscontrate, che saranno oggetto di ulteriori interventi". Così il ministro rispondendo all'interrogazione di Zaffini (FdI).

*Importante e annoso problema da risolvere che la pandemia ha acuito... speriamo...*

**LEGGI IN**

[Question time/1. Speranza: “Recupero liste d’attesa sarà il tema più importante per il Ssn nei prossimi mesi” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)